COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

INDICE	Ì		PAG.
1	PAG.	DE POI, Relatore 174, 176, 177, 178, LOMBARDI	
Sostituzioni:		SPERANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 175,	179
Presidente	171	Disegno di legge (Discussione e approva-	
Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	1	zione):	
SALVI ed altri: Concessione di un con- tributo annuo statale a favore della Maison de l'Italia della città uni-	172	Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche	
	173 173	e culturali all'estero (1547)	181 181 181 181
CONTE ANTONIO	172 173	Speranza, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	181
SPERANZA, Sottosegretario di Stato per	174 172	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
gli affari esteri	172	Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gen- naio 1967, n. 215, riguardante il per-	
Modalità per il finanziamento e l'organiz- zazione della partecipazione dell'Italia		sonale in servizio nelle istituzioni sco- lastiche e culturali all'estero (1650) .	182
all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) (1866)	174	Presidente	183 182
Presidente 174, 175, 176, 178, 179, Ajello 176,		Votazione segreta:	102
_	180	U	183

La seduta comincia alle 10.

DE POI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giuliano sostituisce, per questa seduta, il deputato Spinelli.

Seguito della discussione della proposta di legge Salvi ed altri: Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Salvi ed altri: « Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere sulla proposta di legge, che è favorevole a condizione che all'onere di 150 milioni di lire si provveda per l'esercizio finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo n. 6856 alla voce « Rinnovo della Convenzione di Lomè ».

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo presenta due emendamenti interamente sostitutivi degli articoli della proposta di legge, i quali, recependo il parere espresso dalla V Commissione bilancio, fissano il contributo in 150 milioni per gli anni 1980 e 1981 e in lire 100 milioni per gli esercizi successivi, utilizzando la copertura indicata dalla Commissione bilancio.

Come è noto alla Commissione, è stato approvato il disegno di legge di ratifica della Commissione di Lomè con il quale solo una piccola parte dell'accantonamento predisposto è stato utilizzato. È, quindi, senz'altro possibile fare questo riferimento.

AJELLO. Vorrei osservare che ancora una volta si considera l'accantonamento per la Convenzione di Lomè come un fondo al quale attingere ogni volta che vi sia da provvedere ad una qualsiasi copertura. Non è che non mi renda conto che non ne derivano conseguenze sul piano sostanziale, perché di fatto non cambia nulla; ma vorrei rilevare che le conseguenze dal punto di vista formale sono tutt'altro che irrilevanti, soprattutto nel clima che si è venuto a creare in seno alla Sezione speciale delle Nazioni Unite. Non mi pare, quindi, opportuno compiere una gaffe di questo genere, dal momento che non vi è alcuna ragione per stornare somme da questo fondo speciale, che ha una rilevanza tanto importante sul piano formale.

È quindi ferma la mia opposizione alla decisione di utilizzare questo fondo per risolvere i problemi di copertura finanziaria di altri disegni di legge.

BOTTARELLI. Condivido quanto ha detto l'onorevole Ajello, che vale anche per il disegno di legge n. 1866, anch'esso all'ordine del giorno di questa seduta, per il cui finanziamento si fa ricorso al fondo per l'UNICEF.

PRESIDENTE. Questa osservazione, che è opportuna, pertinente e fondata, sollecita un corso di « estetica » per coloro che preparano il testo di disegni di legge. Vorrei però pregare i colleghi di avere un po' di pazienza, perché attraverso una trattativa piuttosto complicata con la V Commissione bilancio siamo riusciti a fatica a trovare questo tipo di copertura. Pur condividendo l'osservazione che in via generale il criterio adottato deve essere corretto, vorrei pregare i colleghi di non creare difficoltà insormontabili, perché ci verremmo a trovare in condizioni piuttosto difficili, nel senso che in Francia non comprendono come mai, dopo anni, non si riesca a trovare il modo di risolvere il problema e di dare questo contributo, che tra l'altro non è neppure enorme, ma serve a mantenere fede ad un impegno che l'Italia ha assunto.

DE POI. Devo dire, anche a nome del mio gruppo, di non essere insensibile alle osservazioni fatte dai colleghi, che riguardano anche il disegno di legge n. 1866. Tuttavia, al di là della forma infelice trovata per la copertura, occorre tenere presente che l'Italia ha risposto in modo più che adeguato alle istanze dei paesi in via di sviluppo con il disegno di legge già approvato dalla Camera che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi. Sostanzialmente, la risposta è stata più che adeguata. Certo, bisognerebbe fare in modo che questi aspetti formali fossero regolati diversamente; ma se guardiamo alla realtà delle cose dobbiamo ammettere che la sostanza è stata ampiamente salvaguardata.

Concludendo, esprimo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Alla Maison de l'Italie sono concessi un contributo annuo di lire 150 milioni a partire dall'esercizio 1979 fino al 1981 ed un contributo di lire 100 milioni per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alla Maison d'Italie sono concessi un contributo annuo di lire 150 milioni per gli anni 1980 e 1981 ed un contributo di lire 100 milioni per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ». CATTANEI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della Convenzione di Lomè.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

CATTANEI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

AJELLO. Non ho nulla in contrario sul merito del provvedimento, ma ad esso dichiaro di votare contro per le ragioni che ho già avuto modo di esporre. Intendo ribadire, cioè, che se è vero che la sostanza è più importante della forma, in politica estera forma e sostanza non vanno disgiunte così come è accaduto con questo provvedimento.

CONTE ANTONIO. Il gruppo comunista, pur ribadendo le riserve espresse, voterà a favore di questo provvedimento condividendone le finalità ed anche in considerazione del fatto che da lungo tempo, ormai, ne rinviamo l'approvazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) (1866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) ».

Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole richiamando l'attenzione della nostra Commissione sull'opportunità: di disciplinare diversamente i compiti del segretario generale che non dovrebbe poter esercitare contemporaneamente anche le funzioni di commissario (articolo 3, primo comma); di indicare con maggiore precisione le modalità di assunzione in Italia e negli Stati Uniti di personale con contratto di diritto privato e, altresì, l'affidamento degli incarichi e della loro durata a personale dell'amministrazione dello Stato (articolo 6, primo e secondo comma); di sopprimere l'articolo 10. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole De Poi ha facoltà di svolgere la relazione.

DE POI, Relatore. Nel dicembre 1978 il dipartimento di Stato, a nome del presidente degli Stati Uniti, invitava l'Italia a partecipare ad una esposizione internazionale da tenersi a Knoxville (Tennessee) dal 1º maggio al 31 ottobre 1982 sul tema del-

l'energia, organizzata nel quadro delle manifestazioni previste dall'articolo 1 della « Convenzione relativa alle esposizioni internazionali ».

Tema di grande rilevanza e di grande attualità è quello energetico e particolarmente qualificata è la città destinata ad ospitare l'esposizione dell'energia essendo la sede sia della Tennessee Valley Authority, che fu il più grandioso esperimento di produzione, a gestione pubblica, di energia elettrica da fonti idrauliche realizzato negli USA nel corso del « New Deal », sia dell'Università di Tennessee, cui fa capo uno dei più famosi centri di ricerca scientifica sullo stesso settore.

Il problema di una nostra partecipazione all'esposizione è stato esaminato da parte dei ministeri competenti, ma il Governo non ha potuto aderire all'invito senza prima ottenere l'approvazione del Parlamento e, a tal fine, è stato predisposto il disegno di legge in esame.

La spesa prevista, ripartita in tre esercizi finanziari consecutive, ammonta a complessive lire 2.500 milioni. Verrà creato un Commissariato italiano per l'esposizione, anche se va rilevato che esso già esiste poiché l'iniziativa fa seguito a quelle che hanno dato vita alle esposizioni di Bruxelles nel 1958, di San Antonio nel 1968, di Osaka nel 1970 e di Okinawa nel 1975. Molti aspetti del disegno di legge, quindi, hanno un carattere puramente riconoscitivo in quanto vengono riproposti organi già esistenti e che si torna a far rivivere ad ogni esposizione. Nel provvedimento, inoltre, vengono prese in esame le modalità di nomina, i poteri e le attribuzioni del commissario generale che dovrà rappresentare il Governo italiano, le modalità per l'assunzione del personale, l'amministrazione e la gestione dei fondi.

Il relatore raccomanda un rapido esame del provvedimento auspicandone l'approvazione da parte della Commissione. Ciò, infatti, limiterebbe le spese e farebbe sì che l'Italia sia messa in grado di acquisire una posizione logistica, all'interno della esposizione, non solo meno dispendiosa, ma anche più favorevole.

Sulla base di quelle che sono state le indicazioni della I Commissione affari costituzionali, mi riservo di presentare alcuni emendamenti, non senza, però, aver ascoltato prima le osservazioni che i colleghi, eventualmente, riterranno opportune in merito al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Confermando l'utilità della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Knoxville, desidero illustrare gli emendamenti che il Governo ha deciso di presentare all'articolo 6 onde rispondere alle osservazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali.

Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Commissario Generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potrà comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unità ».

L'emendamento ha lo scopo di stabilire un limite alle facoltà attribuite al Commissario generale.

Al primo comma, nell'ultimo periodo, il Governo propone di sostituire le parole: « che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro », con le altre: « avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennità di servizio all'estero spettante al personale della Rappresentanza permanente d'Italia presso le

Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di Ministro Consigliere e Consigliere ».

Al secondo comma, secondo periodo, il Governo propone la sostituzione delle parole: « da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro», con le seguenti: « avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennità di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York ».

Il Governo propone, infine, di sostituire, al secondo comma, terzo periodo, le parole: « da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del lavoro », con le altre: « in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

Per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

- a) lire 500 milioni nell'anno 1980;
- b) lire 1.500 milioni nell'anno 1981;
- c) lire 500 milioni nell'anno 1982.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AJELLO. Sono contrario all'approvazione dell'articolo per il ricorso al contributo UNICEF per la copertura finanziaria.

DE POI, *Relatore*. Ricordo che è stato approvato recentemente un aumento del contributo UNICEF da 500 milioni a 2.200 milioni, per cui l'Italia ha risposto in modo adeguato alle istanze dei paesi in via di sviluppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vicecommissario ed in caso di assenza o impedimento sostituirà il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

Verrà inoltre nominato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un Collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assumerà la presidenza, designato dal Ministero del tesoro, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento: Sopprimere le parole « del tesoro, ».

DE POI, Relatore. Il decreto di nomina del commissario generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1980 non indica il concerto del Ministero del tesoro, che del resto non è necessario come invece può esserlo nel caso della nomina degli organi di controllo sulle spese del commissariato. Pertanto, trattandosi di una formulazione pleonastica e del tutto non necessaria, ne propongo la soppressione.

Suggerisco, inoltre, che in sede di coordinamento al secondo e terzo comma i verbi siano posti al tempo presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893,

modificato con Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

(È approvato).

ART. 5.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, il trasporto di cose e persone nonché ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

In base a distinti contingenti numerici fissati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato e del commercio con l'estero, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potrà comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3. personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avrà diritto ad un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avrà diritto a un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: Sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente:

« Il Commissario Generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potrà comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unità ».

DE POI, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: « che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro », con le seguenti: « avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennità di servizio all'estero spettante al personale della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di Ministro consigliere e Consigliere ».

DE POI, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, nel secondo periodo, sostituire le parole: « da stabilire con
decreto del Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro del tesoro », con le seguenti: « avente natura non retributiva per essere destinato a
sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura
pari all'indennità di servizio all'estero
spettante al personale di grado corrispondente della Rappresentanza Permanente
d'Italia presso le Nazioni Unite in New
York ».

DE POI, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, nel terzo periodo, sostituire le parole: « da stabilire con de-

creto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro», con le seguenti: « in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione».

DE POI, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il Commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti saranno rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale dalla data del conferimento al Commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: Aggiungere al quarto rigo, dopo le parole: « del Commissario generale » una virgola.

DE POI, *Relatore*. Poiché si tratta del complesso delle spese e non solo del trattamento economico del commissario generale, ritengo che una virgola consenta una maggiore comprensione del testo.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il Commissario generale si avvale della consulenza di un Comitato consultivo tecnico-amministrativo, da costituirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, di cui faranno parte gli esperti del Commissariato e un rappresentante di ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro, Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Ministero del commercio con l'estero e Ministero delle partecipazioni statali.

Il Commissario generale è tenuto a richiedere il parere del Comitato sulla valutazione preventiva delle spese da sostenere in relazione alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione. Tale parere del Comitato è espresso a maggioranza semplice e non ha carattere vincolante.

Il Comitato redige pure una relazione finale sulla gestione dei fondi del Commissariato, che verrà allegata al consuntivo finale prima dell'esame del Collegio dei revisori dei conti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: Sopprimere l'articolo 10.

DE POI, Relatore. Il relatore propone la soppressione dell'articolo in quanto, poiché essendo già previsto il collegio dei revisori dei conti oltre al regolare controllo esercitato dalla Corte dei conti sui rendiconti triennali e sul rendiconto finale, vi è il pericolo che, aumentando il meccanismo dei controlli oltre una certa misura, si finisca praticamente con il vani-

ficarlo. Ciò inoltre aggrava il Commissariato di ulteriori spese per il funzionamento del Comitato consultivo tecnico-amministrativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(È respinto).

L'articolo 10 s'intende pertanto soppresso.

ART. 11.

Poiché al successivo articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BOTTARELLI. Credo sia persino superfluo richiamare in sede di dichiarazione di voto il fatto che l'intervento dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia sia avvenimento di grandissima utilità ed importanza, sul quale il relatore si è già soffermato a sufficienza.

Nel preannunciare voto favorevole al disegno di legge, il gruppo comunista si augura che la partecipazione italiana non si riduca ad una presenza formale, ma che ad essa corrisponda un contributo reale del nostro paese alla ricerca industriale ed economica per la soluzione dei gravi problemi energetici.

Con questo augurio e prendendo atto delle considerazioni del relatore circa le disposizioni sul finanziamento, il gruppo comunista esprimerà voto favorevole.

AJELLO. Sono favorevole al complesso del provvedimento e, conseguentemente, alla partecipazione italiana all'esposizione di Knoxville, anche se non credo molto ai risultati conseguibili per certe vie su un

problema di difficile soluzione quale è quello energetico.

Condivido questo disegno di legge, dunque, ma ad esso voterò contro intendendo con ciò sottolineare il mio dissenso rispetto al modo di procedere del Governo che sempre più, in tema di copertura, ricorre, per certi provvedimenti, all'utilizzazione di fondi che hanno già una destinazione precisa. Nel caso specifico, l'utilizzazione del contributo UNICEF, pur non avendo rilevanza sostanziale, è ugualmente indicativa di un certo modo di procedere al quale più volte, anche se prudentemente, ci siamo opposti. Non sembra che le nostre critiche siano state accolte perché ci troviamo ancora di fronte a provvedimenti di questo tipo. Il voto contrario a questo provvedimento, allora, vuol costituire l'avviso di una opposizione più energica e dura alla quale ricorreremo se tale tendenza dovesse confermarsi.

LOMBARDI. Voterò a favore del provvedimento rilevando, però, che esso pone non solo un problema tecnico, ma anche politico dal momento che la moltiplicazione di mostre ed esposizioni potrebbe divenire un alibi per eludere un problema reale, quello, cioè, di una politica energetica, sia nazionale che comunitaria, che sarebbe illusione pensare di risolvere a livello di esposizioni, di contatti tecnici e diplomatici. La soluzione deve essere cercata nelle sedi opportune e nei termini corretti ed in tal senso il Governo dovrebbe adoperarsi. La mancanza degli Stati Uniti, in tema di politica energetica, è pressoché totale e sappiamo, altresì, che la stessa cosa può dirsi per la Comunità che da anni continua ad eludere il problema. Prospettavamo soluzioni quando ancora la realtà non era così grave come l'attuale, ma oggi siamo ancora al punto di partenza per la mancanza totale di una coerente iniziativa.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del Regolamento.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (1547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Malfatti ha facoltà di svolgere la relazione.

MALFATTI, Relatore. Il provvedimento ha ad oggetto modifiche di lieve entità alla legge che regola il reclutamento all'estero del personale docente non di ruolo e, in particolare, alla composizione della commissione centrale istituita presso il Ministero degli affari esteri.

Le attribuzioni della suddetta commissione sono assai numerose. Essa, infatti, deve verificare la regolarità di tutte le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi, decidere su eventuali opposizioni degli interessati, eccetera. La mole di lavoro che è chiamata a svolgere è, dunque, rilevante e ciò può impedire, a volte, lo svolgimento dei compiti affidati ai vari uffici. La prima modifica prevista dal disegno di legge, quindi, è quella di prevedere un supplente per ciascuno dei membri della commissione e che, in caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente, ne faccia le veci il membro più anziano designato dal ministero d'appartenenza del medesimo. Al secondo ed ultimo articolo del provvedimento, la modifica agli articoli 4 e 28 della legge n. 327 riguarda, semplicemente, i termini stabiliti che da 90 giorni vengono portati a 180, mentre quelli stabiliti dall'articolo 7 passano da 30 a 45 o 100 giorni.

Non credo che il provvedimento necessiti di ulteriori illustrazioni e concludo, quindi, sollecitandone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CONTE ANTONIO. È significativo il fatto che la Commissione debba discutere di un problema che è al centro dell'interesse di varie parti – sindacali incluse –, quello, cioè, del reclutamento, della riqualificazione del personale docente all'estero, perché ciò potrebbe far supporre che aggiustamenti temporanei come questo rinvino la necessità, più volte riconosciuta, di rivedere l'intera questione sia per ciò che riguarda i meccanismi di reclutamento, sia il complessivo funzionamento del corpo.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, noi riteniamo che la questione relativa alla Commissione centrale richieda, ormai, una diversa riflessione nel senso, cioè, di prevedere che le operazioni da esse svolte vengano assunte dalle sedi consolari decentrate. Ciò consentirebbe maggiore funzionalità ed il rispetto dei diritti di coloro che entrano a far parte della categoria. Inoltre, ridefiniremo la Commissione centrale che diverrebbe un organo di secondo grado rispetto alle decisioni assunte nelle sedi consolari.

L'intera tematica, comunque, dovrà essere ripresa in sede di predisposizione del provvedimento generale di riforma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo ritiene che le osservazioni avanzate siano senz'altro pertinenti, ma deve aggiungere che i piccoli ritocchi sono necessari anche se più

opportuno sarebbe rivedere, in maniera approfondita, l'intera materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente:

«È istituita presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta».

(È approvato).

ART. 2.

I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno.

I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della

stessa legge sono sostituiti rispettivamente con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favore-vole.

L'onorevole Malfatti ha facoltà di svolgere la relazione.

MALFATTI, Relatore. L'oggetto di questo disegno di legge è pressoché analogo a quello del provvedimento prima discusso. Anche in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad una commissione, quella istituita con il decreto presidenziale n. 215 del 1967, la cui composizione rende chiaramente impossibile la piena osservanza del disposto dell'articolo 1 dello stesso decreto. Poiché trattasi di operazioni di esame che hanno lunga durata, non è possibile che un solo funzionario. quotidianamente tenuto ad assolvere compiti d'impegno e di grave responsabilità, possa presenziare a tutte le relative operazioni.

Vero è che, in base alla citata normativa, in caso di assenza del direttore generale, la commissione può essere presieduta dal suo vicedirettore, tuttavia ciò non consente di ovviare alle difficoltà che si sono manifestate, in considerazione dei gravosi impegni d'ufficio che anche il vicedirettore generale deve assolvere.

Sembra pertanto opportuno prevedere l'utilizzazione per la presidenza anche di un altro funzionario di fiducia del direttore generale, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato dal ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali.

Colgo l'occasione per rilevare che sono pienamente d'accordo sulla necessità di rivedere completamente questa materia, allargando molte delle competenze del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole « o, in sua assenza, dal vice direttore generale » sono aggiunte le seguenti: « o da altro funzionario della carriera diplomatica in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge SALVI ed altri: « Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi » (909):

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari . . . 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ajello, Andreotti, Belussi, Berlinguer Enrico, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini, Ciccardini, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Lattanzio, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Rubbi Antonio, Salvi, Sedati, Spataro, Zamberletti.

Disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) » (1866):

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ajello, Andreotti, Belussi, Berlinguer Enrico, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chio-

vini, Ciccardini, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Lattanzio, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Rubbi Antonio, Salvi, Sedati, Spataro, Zamberletti.

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (1547):

Presenti e votanti		. 24
Maggioranza		. 13
Voti favorevoli .	•	24
Voti contrari .		0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ajello, Andreotti, Belussi, Berlinguer Enrico, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini, Ciccardini, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Lattanzio, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Rubbi Antonio, Salvi, Sedati, Spataro, Zamberletti. Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero »

(Approvato dalla III Commissione del Senato) (1650):

Presenti e votanti				24			
Maggioranza				13			
Voti favorevoli .			2	4			
Voti contrari .			(0			
(La Commissione approva).							

Hanno preso parte alla votazione:

Ajello, Andreotti, Belussi, Berlinguer Enrico, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini, Ciccardini, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Lattanzio, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Rubbi Antonio, Salvi, Sedati, Spataro, Zamberletti.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO